



**COMUNE DI MONZA**  
**Settore Segreteria Generale**  
**Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa**

**PROGETTO**

**“MONZA SICURA, VIVA, ATTRATTIVA”**

A valere sul Bando Regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione Economica  
territoriale Urbana 2022-2024”

Ai sensi della D.G.R. n. XI/6182 del 28/03/2022

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: Codice Norma 51317 Numero Norma 137

ID. BANDO: 88328

**BANDO PUBBLICO A MEZZO DI “PROCEDURA AUTOMATICA” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
APERTO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO ALLE ORE 24:00 DEL 29 SETTEMBRE 2023**

**ART. 1 - PREMESSE E FINALITA’**

Il Comune di Monza, con Deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 30 agosto 2022, ha approvato l’adesione al progetto riportato in oggetto.

Il Comune di Monza partecipa al progetto in qualità di soggetto capofila di un partenariato composto da Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi - Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza Confartigianato Imprese - Sezione APA di Monza UAI - Unione Artigiani della provincia di Monza e Brianza.

Il presente Bando ha la finalità di promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali, sostenendo gli investimenti diretti degli operatori economici.

**ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI**

Le risorse finanziate per l’attuazione del presente bando ammontano ad **€ 282.659, 14** di cui:

- € 72.000,00 da risorse regionali
- € 210.659,14 da risorse del Comune di Monza

**ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA**

Sono ammessi ai benefici del presente bando:

- A) Micro e PMI singole**, in partenariato o costituite in Rete di Imprese ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento U.E. n. 651/2014 che soddisfino i seguenti requisiti:
1. essere iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Monza e della Brianza e risultare attive;



2. disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, all'interno dell'ambito territoriale del Distretto e che:
  - abbia vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti; le attività di servizi alla persona possono non rispettare questo requisito e trovarsi all'interno di immobili.
  - disponga di locali direttamente accessibili al pubblico presso cui si esercita attività di:
    - vendita al dettaglio di beni e/o servizi;
    - somministrazione di cibi e bevande,
    - prestazioni di servizi alla persona.
3. Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";
4. non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del suddetto decreto;

**B) Aspiranti imprenditori** che soddisfino i seguenti requisiti:

1. non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
2. Avviare, secondo i tempi previsti dal bando e comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, un'attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito rimuovere gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

In fase di erogazione finale del contributo concesso da parte del Comune, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Comune presso gli enti competenti. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, **verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi** (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

SONO ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando le imprese che esercitano l'attività, anche in forma non prevalente, di cui ai codici Ateco di attività prevalente elencati di seguito:

- 47.78.94 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER ADULTI (SEXY SHOP)
- 92.00 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO



- 92.00.02 GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE
- 92.00.09 ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE LOTTERIE E LE SCOMMESSE

#### **ART. 4 - INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili progetti di investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi:

1. riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti;
2. avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente;
3. opere per il verde urbano come facciate, ingressi “verdi” grazie al posizionamento di fioriere/alberature anche su spazi pubblici limitrofi autorizzati;
4. opere di attenzione all’ambiente con la realizzazione di insegne munite di fotocellule di rilevazione presenze per accensione esterna dei locali ad attività chiusa;
5. riqualificazione e ammodernamento degli impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento per garantire il risparmio energetico.

Gli interventi dovranno:

1. essere realizzati presso una unità locale localizzata all’interno dell’area del Distretto e in possesso dei requisiti sopra indicati, non potranno essere presentate più domande dallo stesso operatore anche se in possesso di più unità locali nell’ambito del Distretto;
2. interessare una attività ammissibile (vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona)

#### **ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili le spese sostenute **dal 1 GENNAIO 2023** sino alla chiusura del presente bando, rientranti nelle seguenti tipologie:

##### **A. Spese in conto capitale:**

1. opere edili;
2. impianti;
3. arredi e strutture temporanee, anche fuori bottega;
4. macchinari, attrezzature ed apparecchi
5. veicoli ad uso commerciale;
6. realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

##### **B. Spese di parte corrente:**

1. consulenze, studi ed analisi, anche per efficientamento energetico;



2. canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
3. spese per eventi e animazione;
4. promozione, comunicazione pubblicità.
5. formazione del titolare o dei lavoratori;
6. affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa.

Per essere ammissibile al contributo con risorse regionali, il budget di spesa del progetto deve obbligatoriamente prevedere spese in conto capitale, in quanto le risorse regionali possono essere destinate solo a copertura di spese in conto capitale.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto.

L'**assegnazione** del contributo può essere effettuata anche in caso di presentazione di preventivi di progetto, ma l'erogazione del contributo stesso verrà effettuata a presentazione delle regolari fatture di esecuzione delle spese, da trasmettere entro e non oltre il **31 marzo 2024**.

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Non sono ammissibili:

1. le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
2. i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
3. i lavori in economia;
4. qualsiasi forma di autofatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:

1. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
2. essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
3. essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.



#### **ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.

L'aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile (in conto capitale e/o di parte corrente).

Il contributo verrà attribuito se superiore ad € 2.500,00 sino ad un massimo di € 10.000,00.

Una volta esaurite le risorse assegnate da Regione e destinate alla quota capitale, verranno riconosciute unicamente delle spese sostenute in parte corrente, finanziate da risorse proprie dell'Ente, mantenendo il criterio del 50% della spesa e rispettando i limiti minimi e massimi di contributo succitati oltre che le tipologie di intervento.

#### **ART. 7 - REGIME "DE MINIMIS"**

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile.

L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis".



Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati.

In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi.

Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

#### **ART. 8 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda, da presentarsi solo ed esclusivamente secondo le modalità di cui all'allegato n. 2 al presente bando, a pena inammissibilità, corredata dalla scansione del documento di identità in corso di validità del richiedente (titolare/legale rappresentante) dovrà essere presentata esclusivamente on line, scaricando il modello editabile dal sito istituzionale del Comune di Monza e trasmettendolo, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta certificata del Comune di Monza: [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it).

**Le domande dovranno pervenire entro il giorno 29 settembre 2023** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

#### **ART. 9 - ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

L'esame delle istanze avverrà tramite procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98.

**Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale saranno finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.**

La procedura di concessione si concluderà entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.

Nel corso dell'istruttoria, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda.

Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.



#### **ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Comune di Monza procederà alla liquidazione del contributo in unica soluzione, entro 45 giorni dall'esecutività della determinazione di liquidazione.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI**

I soggetti beneficiari finali, singoli o aggregati, sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

1. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
2. non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione della graduatoria (nemmeno per formule quali affidamenti in gestione/affitto o per subingresso);
3. mantenere la destinazione d'uso dei beni e opere finanziate per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
4. le imprese beneficiarie finali del contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere gli apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni.

#### **ART. 12 - MISURE ANTI CORRUZIONE**

1. Pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio o nel bilancio consolidato o, in mancanza, entro il 30 giugno di ogni anno su propri siti internet (in modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza) le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dal Comune di Monza;
2. in caso di mancata ottemperanza, verrà elevata sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (art. 35 D.Lgs. n. 34/2019).

#### **ART. 13 - ISPEZIONE E CONTROLLI**

Il Comune può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario sulle spese oggetto di intervento. Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- lo stato di attuazione, nel rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.



#### **ART. 14 - REVOCHE E SANZIONI**

Il contributo assegnato è soggetto a revoca qualora:

- risultino mendaci le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al contributo;
- non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente bando, ed in particolare ai precedenti articoli 11 e 12.

Oltre alle sopra citate cause di revoca si applicano per intero le disposizioni contenute nel D.Lgs 123/98 in merito alle revoche ed alle sanzioni.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del programma di spesa, debbono darne immediata comunicazione al Comune che provvederà ad adottare provvedimento di revoca.

#### **ART. 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Della Conciliazione,10	00193	Roma	Recupero Luigi

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente.

Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di erogazione del contributo.

#### **ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI**

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.





E' possibile ricevere informazioni e chiarimenti in ordine al contenuto del presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione della domanda e delle autocertificazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contattando il seguente numero telefonico: Servizio SUAP del Comune di Monza 039.2374301 - 304.

**ALLEGATI:**

- 1) domanda editabile completa di allegati;
- 2) planimetria delle aree interessate agli interventi oggetto di contributo.